

**STATUTO DELLA FIPE TRIESTE – COMMERCIO, SERVIZI, PROFESSIONI – PMI**  
**Già ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI**  
**DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I. - PRINCIPI**

**ART. 1. DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA**

E' costituita in Trieste la **FIPE TRIESTE – COMMERCIO, SERVIZI, PROFESSIONI – PMI**, anche artigiane e turistiche, delle organizzazioni sindacali e *no profit* e delle associazioni di volontariato, d'ora in poi denominata per brevità **FIPE TRIESTE**, avente sede principale o dipendenze nel territorio della provincia di Trieste.

**ART. 2. SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Trieste e durata fino al 31/12/2100, salvo proroghe statutarie.  
L'indirizzo della sede legale così come l'istituzione di altre sedi provinciali dell'Associazione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

**ART. 3. SIMBOLO E FORME GRAFICHE**

Il simbolo della FIPE TRIESTE ed ogni altra forma grafica sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo approvata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.  
Il simbolo rappresenta la FIPE TRIESTE e può essere utilizzato dagli associati solo con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo con delibera assunta a maggioranza.

**ART. 4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

La FIPE TRIESTE è un'organizzazione non avente scopo politico, costituita in forma associativa, da imprese commerciali, artigianali, professionali, organizzazioni *no profit*, enti collettivi che esercitano attività private di servizi in qualunque forma costituite, che si riconoscono nei principi della libera attività lavorativa e di impresa, nel riconoscimento dell'iniziativa privata e della funzione pubblica della proprietà privata, nel valore del lavoro anche come tutelato dalla Costituzione, dai contratti collettivi di categoria e, in genere, da tutte le norme di legge, in una visione della libera attività di mercato, della tutela sociale delle imprese stesse e dei lavoratori occupati.

L'Associazione si impegna a promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della provincia di Trieste, anche collaborando con Enti pubblici, altre organizzazioni sindacali, attraverso sistematici rapporti con i rappresentanti del territorio.

L'Associazione ha altresì lo scopo di porre in essere attività sindacali a tutela degli interessi di tutte le categorie di associati e di fornire tutti quei servizi comuni necessari alla loro tutela.

Può istituire enti economici, organizzando iniziative promosse dai soci anche al fine di attuare attività promozionali per il raggiungimento di vantaggi a favore degli associati e dell'associazione stessa.

Può promuovere altresì formazione di corsi professionali, tecnici, per l'ausilio delle attività istituzionali degli associati e lo sviluppo delle loro strutture aziendali, assiste e rappresenta i soci nella stipula di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere sindacale.

L'associazione può svolgere ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna per la promozione delle imprese associate.

## **ART. 5. SISTEMA ORGANIZZATIVO**

La FIPE TRIESTE può aderire ad altre associazioni anche di secondo grado, partecipando alle attività dell'Ente a cui aderisce, laddove sussistano con l'associante la condivisione degli scopi e dei principi associativi e compatibilità statutarie.

La FIPE TRIESTE aderisce alla Federazione Italiana Pubblici Esercenti.

La FIPE TRIESTE deve comunicare alla FIPE le modifiche da apportare al proprio Statuto.

Le modifiche allo Statuto potranno essere deliberate dagli organi della FIPE TRIESTE solo qualora la FIPE non abbia rilevato la loro incompatibilità con lo Statuto federale nazionale.

La FIPE TRIESTE riconosce alla FIPE il diritto di regolamentare i rapporti contributivi ad essa dovuti dall'Associazione Provinciale.

## **ART. 6. RISORSE ECONOMICHE**

La FIPE TRIESTE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- proventi da quote annuali e contributi degli associati;
- eredità, donazioni, legati e testamenti;
- contributi da parte di enti pubblici;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali svolte a favore degli associati e finalizzate al finanziamento dell'associazione.

\*\*\*\*\*

## **TITOLO II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 7. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'ufficio di presidenza;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviriviri.

## **ART. 8. I SOCI**

Possono essere soci dell'Associazione FIPE TRIESTE:

- le ditte individuali che esercitano attività di commercio, artigianato, industria, agricoltura, attività di servizi, anche turistici, e professionali;
- le società semplici;
- le società costituite in forma personale che esercitano attività di commercio, artigianato, industria, agricoltura, attività di servizi, anche turistici, e professionali;
- le società costituite in forma di capitali che esercitano attività di commercio, artigianato, industria, agricoltura, attività di servizi, anche turistici, e professionali;
- enti collettivi di qualsiasi natura e specie, quali consorzi, cooperative, associazioni, comitati, che esercitano in modo continuo attività commerciale, artigianale, agricola, industriale, turistica, professionale, ovvero attività artistiche o ricreative;
- enti *no profit*;
- enti di volontariato;
- organizzazioni sindacali o associazioni di imprese.

## **ART. 9. LA DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCI**

La domanda di ammissione a socio, comprensiva di dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti collegati, deve essere redatta per iscritto e consegnata alla Segreteria dell'Associazione.

Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'Ente, ovvero dal titolare della ditta individuale.

Sull'ammissione del nuovo socio delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta di adesione senza che il Consiglio Direttivo provveda in merito, la stessa si intende accettata in forma tacita e, pertanto, il richiedente acquista la qualità di socio per l'annualità in corso ed il Consiglio Direttivo ne curerà l'annotazione nel Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà esprimere diniego all'istanza di adesione nel caso in cui il richiedente sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale, ovvero qualora l'impresa o l'Ente risultino sottoposti a procedimento penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo raccomandata a.r. entro il 30 novembre di ciascun anno solare.

Il contributo associativo è stabilito dal Consiglio Direttivo entro il 1° novembre di ciascun anno solare ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci ammessi con le modalità sopra descritte in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a partecipare all'attività della FIPE TRIESTE nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti collegati.

I soci potranno utilizzare il marchio dell'Associazione solo per dimostrare di essere ad essa iscritti.

I soci assumono l'impegno di attenersi ad un codice di comportamento deontologico nell'espletamento delle proprie attività tale da non ledere l'immagine della FIPE TRIESTE.

I soci titolari di fotografie, immagini e testi dell'Associazione non potranno mai utilizzare tale materiale se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i regolamenti collegati.

I soci partecipano all'attività dell'Associazione nella persona del legale rappresentante pro tempore della società o dell'ente collettivo, ovvero del titolare della ditta individuale, ovvero nella diversa persona da esso legale rappresentante all'uopo designata per la singola attività in forma scritta.

La procura rilasciata dal rappresentato a favore del rappresentante dovrà essere depositata presso la Segreteria dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione da parte del socio comporta il suo inserimento nel sistema nazionale.

## **ART. 10.- PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria;
- per dimissioni che devono essere inviate a mezzo raccomandata a.r. entro il 30 novembre di ciascun anno solare. Nel caso in cui le dimissioni vengano inviate successivamente al 30 novembre, l'iscrizione all'Associazione si intende prorogata fino al 30 novembre dell'anno solare successivo.
- per espulsione deliberata dal Comitato dei Probiviri a seguito di procedimento disciplinare come previsto nel presente Statuto;
- per mancato pagamento della quota associativa solo su provvedimento disciplinare dei Probiviri;

## **ART. 11. ASSEMBLEA DEI SOCI**

I soci in regola con gli adempimenti statuari e dei regolamenti collegati formano l'Assemblea dei Soci.

Ogni associato dispone di un solo voto in conformità alle disposizioni dello Statuto.

Hanno diritto di voto solamente i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non potrà avere più di due deleghe.

L'assemblea è l'Organo sovrano della FIPE TRIESTE e si riunisce in seduta ordinaria, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, una volta all'anno nel luogo ed alla data stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in seduta straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Presidente del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Nel caso in cui il Presidente, ove richiesto, non provveda alla convocazione dell'assemblea straordinaria, vi provvederà il Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inviata fino a 5 giorni prima della data dell'assemblea.

L'invito di convocazione dovrà contenere la data, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Dovrà altresì contenere la data, il giorno e l'ora della seconda convocazione, nonché quella del giorno e delle ore nelle quali possono essere consultati i documenti da esaminare nel corso dell'assemblea.

I soci che intendono porre all'ordine del giorno argomenti non contenuti nella convocazione, devono farne richiesta 10 giorni prima dell'assemblea al Consiglio Direttivo, il quale può provvedere all'accoglimento dell'istanza entro 5 giorni, modificando tempestivamente l'ordine del giorno.

Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente riunite in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tutte le deliberazioni sono valide ed efficaci se assunte con il voto della maggioranza dei presenti all'assemblea.

In caso di parità di voti, si ripete la votazione.

L'assemblea nomina il Presidente di essa, tre scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra i non soci.

Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di farsi assistere da un Notaio, che può assumere le funzioni di Segretario.

La partecipazione del Notaio è obbligatoria nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche statutarie sono decise dall'Assemblea straordinaria con delibera adottata dalla maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.

## **ART. 12. VERIFICA MANDATO**

I soci, prima dell'inizio dell'assemblea, devono registrarsi per la verifica e la conferma dei poteri.

Nell'Assemblea dei Soci ciascun Socio Ordinario ha diritto ad esprimere il proprio voto se iscritto per l'anno precedente ed alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci risulti in regola con il pagamento di quanto dovuto a titolo di quota associativa per l'anno in corso e per i quattro precedenti (qualora dovuti).

In caso di elezioni possono essere espresso tante preferenze quante il numero di componenti effettivi l'Organo sociale da eleggere.

## **ART. 13. COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- stabilisce le linee politiche e sindacali e generali dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e la relativa relazione allegata;
- approva il bilancio preventivo ed eventuali assestamenti e la relativa relazione allegata;
- elegge con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, 7 componenti del Consiglio Direttivo tra i candidati maggiormente votati, 5 componenti del Collegio Sindacale tra i candidati maggiormente votati e 5 componenti del Collegio dei Provisori tra quelli maggiormente votati. La candidatura del socio quale componente del Consiglio Direttivo deve pervenire presso la Segreteria dell'Associazione nel termine massimo di 10 giorni precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione;
- delibera su ogni atto di straordinaria amministrazione;
- delibera su ogni altro argomento generale e particolare iscritto all'ordine del giorno;
- stabilisce eventuali indennità da erogare agli eletti alle cariche sociali;

### Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria convocata con le modalità di cui al presente Statuto delibera sulle seguenti materie:

- modificazione dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- materie che rivestono particolare urgenza, incompatibile con la convocazione nei tempi dell'assemblea ordinaria;

#### **ART. 14. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione e delibera con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni anche in videoconferenza o collegamento telefonico.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- i 7 membri eletti dall'assemblea ordinaria;
- il Presidente dell'Associazione nominato dall'Assemblea ordinaria;

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può essere integrato per cooptazione fino a 3 componenti aventi specifica competenza nel settore delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, scelti anche tra non soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di urgenza.

Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo:

- il Segretario;
- il Presidente del Collegio Sindacale .

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide solo se partecipano almeno metà dei componenti eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e ha il compito di:

- nominare 2 vicepresidenti all'interno degli eletti in Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione;
- determinare l'attività dell'Associazione secondo la deliberazione e gli indirizzi espressi dall'assemblea ordinaria o straordinaria, compiendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- compiere gli atti di straordinaria amministrazione solo su delibera dell'assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per ciascun esercizio, nonché la relazione finanziaria da presentare all'assemblea ed eventuali assestamenti;
- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria con le modalità previste dallo Statuto;
- esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea che dovranno essere ratificati da convocazione di assemblea straordinaria;
- fissare la data ed il luogo dell'assemblea ordinaria;
- approvare il regolamento interno e del personale dell'Associazione;
- deliberare con il voto di almeno 2/3 dei presenti eventuali modifiche statutarie da presentare all'Assemblea dei soci entro e non oltre 6 mesi;
- deliberare in merito ad eventuali incarichi da conferire a consulenti esterni ed in generale deliberare in merito ad eventuali contratti da stipularsi con terzi per il buon funzionamento ordinario dell'Associazione;
- deliberare in merito alla richiesta di ammissione di nuovi soci;

- deliberare l'ammontare della quota associativa di iscrizione entro il 1° novembre di ciascun anno solare. Nel caso di mancata adozione della delibera sull'ammontare della quota associativa, essa si intenderà invariata rispetto all'anno precedente.

L'assenza di un membro del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporterà la sua decadenza dalla carica.

La decadenza dalla carica viene deliberata dal Consiglio Direttivo e avverso tale provvedimento non è ammesso ricorso ai Proviviri.

Il Consigliere dichiarato decaduto viene sostituito dal candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora nessuno dei candidati non eletti accetti la carica, ovvero non ci siano ulteriori candidati, il Consiglio Direttivo convoca senza ritardo l'assemblea dei soci per l'integrazione del Consiglio.

## **ART. 15 - MODALITA' DI NOMINA DEL PRESIDENTE E REQUISITI SOGGETTIVI**

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto.

## **ART. 16. IL PRESIDENTE**

Il Presidente eletto con le modalità di cui al presente Statuto rappresenta l'Associazione ed attua tutte le direttive dell'assemblea e degli altri organi sociali.

La durata della carica è di 5 anni e può essere rieletto nella funzione per due mandati consecutivi.

Il Presidente in particolare:

- propone al Consiglio Direttivo la nomina di 2 vice presidenti dei quali uno facente funzione ed uno tesoriere;
- sentiti gli Uffici in consultazione con il Direttore, adotta i provvedimenti per la gestione de personale;
- ha la facoltà di agire in giudizio e nominare avvocati e consulenti;
- ha la facoltà di adottare provvedimenti d'urgenza che devono essere ratificati alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

## **ART. 17. UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da 2 vice presidenti, dei quali uno facente funzione e l'altro tesoriere.

I compiti dell'Ufficio di Presidenza sono:

- provvedere all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente;
- proporre al Consiglio Direttivo l'ammissione di nuovi soci;
- proporre al Consiglio Direttivo l'ammontare delle quote associative annuali di iscrizione;
- redigere tutti i regolamenti attuativi collegati allo Statuto che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza può adottare provvedimenti urgenti che devono essere ratificati alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

## **ART. 18. IL VICE PRESIDENTE FACENTE FUNZIONE**

Il vice Presidente facente funzione sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nelle sue funzioni in caso di delega, di assenza o impedimento.

## **ART. 19. IL VICE PRESIDENTE TESORIERE**

Il Vice Presidente tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio della FIPE, redige il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, le relative relazioni ed eventuali assestamenti.

## **ART. 20. DURATA DELLA CARICA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente.

## **ART. 21. IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Collegio è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti.

I tre membri effettivi provvedono a nominare il Presidente del Collegio.

La funzione del Collegio Sindacale è il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Associazione.

Il Collegio Sindacale ha durata di anni 5 ed i membri possono essere rieletti nella loro funzione per 3 mandati consecutivi.

## **ART. 22. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ordinaria.

E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

I 3 membri effettivi provvedono a nominare il Presidente.

Il Collegio è formato da esperti in materie giuridiche, amministrative ed economiche.

Il Collegio dei Probiviri ha durata di anni 5 ed i membri possono essere rieletti nella loro funzione per 3 mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare dell'Associazione competente in via esclusiva ad accertare e pronunciarsi sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti collegati, nonché accertare e pronunciarsi su condotte tenute dai soci tali da ledere l'immagine dell'Associazione.

A tal fine, l'Associazione potrà dotarsi di un codice deontologico e di governo ad integrazione dello Statuto, da approvarsi con le medesime modalità dello Statuto stesso.

Il compito del Collegio dei Probiviri, ove richiesto, è quello di comporre in modo amichevole, irrituale ed equitativo tutte le vertenze che insorgono tra gli associati e l'Associazione.

L'istanza di attivazione della procedura è avanzata dal Consiglio Direttivo o dal socio nel momento in cui insorge la vertenza.

Il Consiglio Direttivo o il socio trasmettono al Collegio la documentazione da esaminare per la soluzione della controversia.

Il Collegio potrà chiedere integrazioni documentali se necessarie e dovrà provvedere entro e non oltre 60 giorni dall'attivazione.

La decisione è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a provvedere in via esclusiva ed insindacabile in ordine ad ogni sanzione disciplinare, nonché in ordine all'espulsione del socio per gravi violazioni dello Statuto.

Le sanzioni disciplinari sono:

- avvertimento
- censura
- sospensione
- espulsione.

Il Collegio può esprimere pareri giuridici, se richiesto dagli Organi Sociali.

La funzione è incompatibile con ogni altra carica e con la qualifica di socio.



## **ART. 23. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Il Collegio dei Probiviri non può attivarsi d'ufficio.

Le segnalazioni anonime sono vietate e costituiscono grave infrazione dei principi e dei valori dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è libero di disciplinare il procedimento nel rispetto dei principi del contraddittorio di difesa e di riservatezza assoluta.

Il Collegio dei Probiviri deve:

- comunicare all'interessato l'avvio del procedimento contestandogli il fatto e mettendo a sua disposizione anche telematicamente ogni atto o documento del procedimento stesso;
- l'interessato ha diritto di essere sentito, di presentare memorie, depositare documenti, chiedere l'audizione di testimoni, e formulare istanze istruttorie nei termini che verranno assegnati dal Collegio dei Probiviri;
- la durata massima del procedimento è di giorni 60 prorogabili per ulteriori 30 per ragioni motivate.
- il procedimento si conclude con apposita decisione scritta e motivata da assumersi a maggioranza dei suoi componenti e da comunicarsi all'Associazione ed all'interessato.

\*\*\*\*\*

## **TITOLO III – LE RISORSE, I CESPITI ED IL BILANCIO**

### **ART. 24. CESPITI DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate ed i cespiti dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali ordinarie dei soci;
- b) dalle quote integrative richieste ai soci;
- c) dalle oblazioni dei soci;
- d) dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali od iniziative promozionali;
- e) da lasciti, donazioni e proventi vari assegnati all'Associazione da enti o persone;
- f) dai contributi volontari da chiunque corrisposti;
- g) dai contributi straordinari richiesti anche direttamente ai soci.

### **ART. 25. QUOTE ASSOCIATIVE**

Ogni socio effettivo è tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota ed il numero delle imprese associate riconosciute dall'Associazione anche ai fini della rappresentanza assembleare sono stabiliti al 30 novembre di ciascun anno solare.

Ogni socio ha il diritto entro 15 giorni dall'iscrizione di contestare, con valida motivazione, l'ammontare della quota.

Sul ricorso decide il Collegio dei Probiviri con le modalità di cui allo Statuto.

I soci che si iscrivono nel mese di dicembre non versano la quota sociale ordinaria per l'anno in corso, che si intende versata per l'anno solare successivo.

Le quote e/o i contributivi associativi (ordinari o integrativi) sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Non è ammessa una loro rivalutazione.

I soci effettivi sono inoltre tenuti al pagamento di quote integrative che possono essere richieste dall'Associazione per inderogabili esigenze di gestione, anche nel corso dell'anno.

Le deliberazioni relative adottate dal Consiglio Direttivo non possono avere effetto retroattivo e l'obbligo di versamento da parte dei soci aderenti decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica da effettuarsi a mezzo posta semplice e/o lettera circolare.

Il Consiglio Direttivo non potrà, in ogni caso, deliberare il pagamento di quote integrative superiori al 20% della quota complessiva ordinaria annuale.

Avverso tale delibera non è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 26. SPESE E BILANCIO**

Tutte e solamente le spese per il funzionamento degli uffici sono a carico del bilancio approvato dall'assemblea che prevede annualmente, fra l'altro, nelle uscite, la voce per le spese di rappresentanza e per il rimborso dei viaggi e dei soggiorni dei dirigenti, su proposta della Presidenza che delibera le modalità e gli importi.

#### **ART. 27. ANNO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso l'ufficio amministrazione dell'Associazione 15 giorni prima dell'assemblea dei soci a disposizione dei medesimi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

\*\*\*\*\*

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 28. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel Libro V del Codice civile se e in quanto compatibili.

Il presente Statuto sostituisce tutti quelli precedenti.

#### **ART. 29. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le modifiche statutarie e le disposizioni contenute nel presente Statuto entrano immediatamente in vigore e sono efficaci per tutti i soci e per l'Associazione al momento dell'approvazione della delibera di adozione di esso da parte dell'Assemblea.

Conseguentemente, tutte le disposizioni contenute nei precedenti Statuti devono considerarsi cessate e non più applicabili rispetto alla gestione della FIPE TRIESTE.

L'Assemblea che delibera l'approvazione del presente Statuto può deliberare altresì la proroga delle cariche in corso.

Trieste, lì